ISSN 0393-5604



La giurisdizione della Corte dei conti sulle azioni di responsabilitÃ per mala gestio nei confronti degli amministratori delle societÃ in house nella giurisprudenza contabile e della Suprema Corte di Cassazione.

Descrizione

dellâ??Avv. Fabio Landolfi, Docente di Diritto amministrativo UniversitÃ telematica Pegaso, Avvocato Cassazionista, Dottore di ricerca Seconda UniverristÃ degli Studi di Napoli, Perfezionato in amministrazione e finanzs degli enti locali

SOMMARIO:

1. La responsabilitÃ amministrativo-contabile per danno erariale; 1.1. La funzione giurisdizionale della Corte dei conti; 1.2. Lâ??illecito amministrativo-contabile; 1.3 Lâ??ambito soggettivo della giurisdizione contabile; 2. I limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti secondo il Testo unico delle societÃ a partecipazione pubblica. 2.1 Le societÃ in house; 2.2 Varie tipologie di affidamento in house; 2.3 Conclusioni.

1. **La responsabilitÃ amministrativo-contabile per danno erariale**

1.1. **La funzione giurisdizionale della Corte dei conti**

Ai sensi del secondo comma dellâ??articolo 103 della Costituzione, la Corte dei conti *ha giurisdizione nelle materie di contabilitÃ pubblica e nelle altre specificate dalla legge*. Secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale[1], la disposizione *de qua si riferisce allâ??ampio ambito della tutela del pubblico danaroâ?¦ ed Ã¨ tradizionalmente comprensivo dei giudizi di conto e dei giudizi di responsabilitÃ amministrativo-contabile**[2]***. Nella materia della contabilitÃ pubblica la giurisdizione della Corte dei conti *Ã¨ solo tendenzialmente generale, tanto che nellâ??ordinamento precostituzionale la si qualificava giurisdizione speciale, sicchÃ© la Corte dei conti non puÃ² essere ritenuta il giudice esclusivo della tutela da danni pubblici **[3]***. Da tale autorevole asserzione discendono due conseguenze: la prima si riferisce alla discrezionalitÃ riconosciuta al legislatore, il quale *potrebbe anche attribuire la cognizione di alcune delle materie ricadenti nella nozione di contabilitÃ pubblica alla*

*giurisdizione di un giudice diverso**[4]*; la seconda si riferisce allâ??ambito della giurisdizione attribuita alla Corte dei conti, il quale, *lungi dallâ??essere incondizionato, deve contenersi, oltre che allâ??interno dei confini della materia contabilitÃ pubblica, anche entro i limiti segnati da altre norme e principi costituzionali**[5]*.

1.2. **Lâ??illecito amministrativo-contabile**

La responsabilitÃ amministrativo-contabile ha la sua fonte in un illecito e si compone â?? dal punto di vista strutturale â?? di due elementi: lâ??elemento oggettivo, consistente in un comportamento umano, indifferentemente, commissivo od omissivo, cui sia riconducibile, in virtÃ¹ di un nesso di causalitÃ , un danno alla pubblica amministrazione; lâ??elemento soggettivo, consistente nel requisito psicologico. Secondo la giurisprudenza contabile, il bene giuridico leso Ã¨ costituito dal patrimonio pubblico, nel cui ambito rientra anche *lâ??insieme di beni ed utilitÃ economicamente apprezzabili, che siano a disposizione e in uso alla collettivitÃ , e nei cui confronti lo Stato o lâ??ente territoriale assume lâ??obbligo di tutela**[6]*. Il danno erariale costituisce, tradizionalmente, il presupposto dellâ??azione di responsabilitÃ amministrativo-contabile e, nel contempo, lâ??oggetto della pretesa risarcitoria, intendendosi tale, in termini generali, il depauperamento che il patrimonio dellâ??erario subisce in ragione della condotta illecita del pubblico agente. Con due rilevanti pronunce, risalenti agli anni â??70 del secolo scorso, la Corte dei conti ha fornito una nozione di danno erariale non piÃ¹ nel *senso ragionieristico di turbativa degli elementi del conto patrimoniale*, ma nel senso di *danno pubblico* collettivo, da intendersi come *turbativa di quei beni che appartengono alla collettivitÃ organizzata dello Stato**[7]*.

La tutela delle risorse pubbliche Ã¨ stata attuata mediante il riconoscimento della responsabilitÃ c.d. amministrativo-contabile, la cui cognizione Ã¨ riservata alla Corte dei conti, fonte di unâ??obbligazione risarcitoria di contenuto patrimoniale gravante sul soggetto cui Ã¨ demandata la gestione di dette risorse e discendente *ex lege* dalla produzione di un danno a carico dello Stato o di altro ente od organismo pubblico, che sia causalmente riconducibile ad azioni od omissioni commesse nellâ??esercizio, da parte dellâ??agente, dei propri obblighi di servizio[8].

Il regime processuale della responsabilitÃ amministrativo-contabile si distingue da quello della responsabilitÃ civile di diritto privato per una serie di tratti distintivi. Al Giudice contabile Ã¨ attribuito *in primis* il potere di riduzione dellâ??addebito, in quanto, *valutate le singole responsabilitÃ , puÃ² porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto**[9]*.

Il Giudice contabile deve, altresÃ¬, tener conto dei *vantaggi comunque conseguiti dallâ??amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunitÃ amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilitÃ **[10]*. In caso di fatto dannoso causato da piÃ¹ persone il giudizio di responsabilitÃ Ã¨ caratterizzato dalla regola della parziarietÃ dellâ??obbligazione risarcitoria, in quanto il Giudice contabile, *valutate le singole responsabilitÃ , condanna ciascuno per la parte che vi ha preso**[11]*, nonchÃ© dallâ??esclusione del vincolo di solidarietÃ passiva, in quanto *i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente.*

1.3. **Lâ??ambito soggettivo della giurisdizione contabile**

Relativamente allâ??ambito soggettivo della giurisdizione contabile, a causa del sempre piÃ¹ frequente operare della Pubblica Amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilitÃ di Stato

e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, si Ã¨ assistito ad una progressiva valorizzazione del dato oggettivo della provenienza pubblica delle risorse rispetto alla natura del soggetto danneggiante, il quale puÃ² essere, indifferentemente, pubblico o privato, nonchÃ© interno o esterno allâ??apparato della amministrazione stessa[12].

Ne Ã¨ derivata unâ??estensione della categoria dei soggetti passibili di responsabilitÃ amministrativa per danno erariale tale da includere anche soggetti non ricompresi nellâ??apparato amministrativo, rispetto ai quali lâ??elemento costitutivo-strutturale del rapporto di servizio, *rectius* della relazione funzionalizzata di servizio, Ã¨ configurabile tutte le volte in cui il soggetto, indifferentemente persona fisica o giuridica, anche se estraneo allâ??apparato amministrativo pubblico, si trovi a essere investito dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attivitÃ in favore del soggetto pubblico, con conseguente inserimento nellâ??organizzazione di questâ??ultimo e assunzione di vincoli e obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali, cui lâ??attivitÃ medesima, nel suo complesso, Ã¨ preordinata[13].

2. **I limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti secondo il Testo unico delle societÃ a partecipazione pubblica**

Il tema dellâ??individuazione del Giudice (ordinario o contabile) davanti al quale incardinare lâ??azione di responsabilitÃ nei confronti degli amministratori della societÃ a partecipazione pubblica per il danno da *mala gestio* arrecato al patrimonio della societÃ amministrata Ã¨ stato oggetto di ampia discussione in dottrina ed in giurisprudenza[14]. La Suprema Corte di Cassazione si Ã¨ con il tempo orientata nel senso dellâ??ampliamento della giurisdizione contabile, nellâ??ottica della tutela del soggetto pubblico che subisce il danno e, piÃ¹ in generale, della salvaguardia della finanza pubblica complessivamente considerata. In particolare, Ã¨ stata attribuita rilevanza dirimente al (duplice) profilo della pubblicitÃ delle risorse utilizzate e degli scopi di interesse generale perseguiti dal soggetto danneggiato, il quale Ã¨ stato incluso â?? a prescindere dalla relativa veste giuridica â?? nel perimetro soggettivo della giurisdizione della Corte dei conti.

Il criterio distintivo Ã¨ stato individuato nella natura del denaro gestito: costituisce danno erariale, come tale idoneo a radicare la giurisdizione del Giudice contabile, quello arrecato in occasione della gestione del denaro pubblico, stante la irrilevanza sia della qualitÃ del soggetto agente, atteso che la pubblica amministrazione opera, con sempre maggiore frequenza, al di fuori degli schemi del regolamento di contabilitÃ di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, che del titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro Ã¨ svolta, potendo consistere, indifferentemente, in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, oppure in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato.

Con precipuo riferimento allâ??azione di responsabilitÃ nei confronti degli organi sociali di una societÃ di capitali a partecipazione pubblica per danni da *mala gestio*, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario[15].

Il discrimine Ã¨ stato individuato nella distinzione esistente tra societÃ di capitali e singoli soci: la natura pubblica del socio non Ã¨ sufficiente a qualificare come erariale il danno provocato al patrimonio della societÃ dallâ??atto di *mala gestio* posto in essere dal suo amministratore in quanto lo schermo societario, determinando una netta distinzione tra le sfere giuridiche e patrimoniali della societÃ e del socio pubblico, esclude la configurabilitÃ di un rapporto di servizio tra il socio pubblico e i soggetti che hanno agito nella veste di organi sociali.

Atale esclusione consegue lâ??impossibilitÃ di imputare al patrimonio del socio il danno arrecato al patrimonio sociale della societÃ : al fine dellâ??affermazione della giurisdizione contabile Ã¨ necessario che *lâ??azione di responsabilitÃ miri al risarcimento di un danno che â?? come nel caso del danno allâ??immagine â?? sia stato arrecato al socio pubblico direttamente, e non quindi quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale conseguente al danno arrecato alla societÃ* **[16]**. Il criterio di riparto della competenza giurisdizionale sugli atti di *mala gestio* compiuti dagli amministratori delle societÃ di capitali a partecipazione pubblica, scaturito allâ??esito di una lunga elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, Ã¨ stato, infine, recepito dal legislatore in sede di adozione del Testo unico delle societÃ a partecipazione pubblica.

Nel disciplinare, dal punto di vista processuale, la responsabilitÃ dei componenti degli organi di amministrazione delle societÃ partecipate il legislatore ha devoluto alla Corte dei conti, in via esclusiva, la giurisdizione sulle azioni di responsabilitÃ unicamente nei confronti degli amministratori delle societÃ *in house***[17]**.

Nello specifico, la citata disposizione legislativa ha recepito i principi statuiti dalla Corte di Cassazione e facenti leva â?? in senso escludente la giurisdizione contabile â?? sulla distinzione tra la (autonoma) personalitÃ giuridica della societÃ e quella del singolo socio e sulla piena autonomia patrimoniale della prima rispetto al secondo: la distinzione *de qua* non consente di riferire al patrimonio del socio il pregiudizio subito dal patrimonio della societÃ in quanto *il danno cagionato dalla mala gestio incide in via diretta solo sul patrimonio della societÃ , che resta privato e separato da quello dei soci***[18]**.

Lâ??articolo 12 del Tusp ha, in estrema sintesi, individuato nella *disciplina ordinaria delle societÃ di capitali* la regolamentazione delle azioni civili di responsabilitÃ nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione delle societÃ a partecipazione pubblica.

Alla Corte dei conti Ã¨ stata, invece, riservata la giurisdizione *per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle societÃ * in house, intendendosi per danno erariale *il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nellâ??esercizio dei propri diritti di socio, ab-biano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione***[19]**.

La ritenuta natura di soggetto di diritto privato che le societÃ di capitali conservano nonostante la partecipazione pubblica Ã¨ alla base dellâ??esclusione della giurisdizione contabile nellâ??ipotesi in cui il danno derivante dalla *mala gestio* sia stato cagionato al patrimonio della societÃ , attesa lâ??autonomia della personalitÃ giuridica della medesima e la conseguente alteritÃ soggettiva nei confronti della pubblica amministrazione.

AlteritÃ soggettiva non sussistente, invece, ove si tratti di *societÃ in house*, in quanto *caratterizzate da una struttura corrispondente ad unâ??articolazione interna della stessa P.A.*: rispetto a esse *â??il velo societarioâ?• cade dinanzi alla situazione sostanziale***[20]**.

2.1 **Le societÃ in house**.

La societÃ *in house* costituisce un modello organizzativo opposto allâ??esternalizzazione, connotato, a livello ontologico, da tratti di specialitÃ e da rigorosi requisiti in ragione dei quali Ã¨ consentita, eccezionalmente, la sottrazione della medesima alle regole della concorrenza nellâ??affidamento di

appalti pubblici. Nata nellâ??ambito della giurisprudenza europea, **la societÃ in house riceve una compiuta disciplina nel d.lgs. n. 175 del 2016**, con il quale il legislatore interviene per riordinare in modo organico ed unitario la materia delle societÃ a partecipazione pubblica, fino a quel momento frammentaria e disomogenea. In particolare, **il legislatore,** recependo i princÃ¬pi contenuti nelle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014, **individua specifici requisiti** che le societÃ in house, per essere tali, devono possedere[21]. Sul punto, inoltre, non puÃ² non citarsi la giurisprudenza della S.C. di Cassazione secondo la quale, una societÃ Ã¨ definibile *in house* in ragione della contemporanea presenza di tre requisiti: *1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o piÃ¹ enti pubblici per lâ??esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati; 2) la societÃ esplichi statutariamente la propria attivitÃ prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che lâ??eventuale attivitÃ accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalitÃ e intensitÃ di comando non riconducibili alle facoltÃ spettanti al socio ai sensi del codice civile**[22]*. In primo luogo, dunque, le societÃ in house devono svolgere **la prevalente attivitÃ in favore dellâ??amministrazione controllante,** la quale vi esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ossia unâ??influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative, sia in forma diretta che indiretta. Inoltre, **oltre lâ??80% dellâ??attivitÃ della controllata,** determinato in riferimento al fatturato totale medio per i tre anni precedenti lâ??aggiudicazione dellâ??appalto o della concessione, deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla controllante. Ed infine, nella persona giuridica controllata **non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati,** ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano unâ??influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

La rigida predisposizione di indici normativi particolarmente stringenti cui la P.A. deve attenersi qualora decida di non esternalizzare il servizio, confermano la configurazione della societÃ in house in termini di **mera articolazione dellâ??amministrazione controllante**, dalla quale dipende in posizione subordinata ed in rapporto interorganico. Ed invero, le societÃ in house non sono altro che una ***longa manus* dellâ??amministrazione controllante**, ossia una **proiezione interna della propria organizzazione**, cui la stessa Pubblica Amministrazione ricorre per realizzare gli interessi pubblici generali cui aspira. Come detto, soltanto in presenza delle succitate condizioni, che devono sussistere contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore allâ??epoca cui risale la condotta illecita, la societÃ puÃ² essere assimilata ad unâ??articolazione organizzativa interna dellâ??ente pubblico, con il conseguente superamento della distinzione tra le rispettive personalitÃ giuridiche e dellâ??autonomia patrimoniale della societÃ [23], che ordinariamente escludono la configurabilitÃ di un rapporto di servizio tra il socio pubblico ed i soggetti che hanno agito nella veste di organi sociali, nonchÃ© lâ??imputabilitÃ al primo del pregiudizio arrecato al patrimonio della societÃ . Tali principi sono stati sostanzialmente recepiti dallâ??art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016, il quale, nel disciplinare la responsabilitÃ dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societÃ a partecipazione pubblica, ha stabilito che gli stessi *sono soggetti alle azioni civili di responsabilitÃ previste dalla disciplina ordinaria delle societÃ di capitali*, facendo tuttavia salva *la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle societÃ in house*. Tale dettato legislativo Ã¨ ormai principio granitico nella giurisprudenza della S. C. di Cassazione secondo la quale Ã¨ *orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimitÃ in tema di societÃ di capitali partecipate da enti pubblici, secondo cui, ove dalle disposizioni statutarie vigenti allâ??epoca cui risale la condotta ritenuta illecita emerga la sussistenza di tutti i requisiti necessari per la qualificazione della partecipata come societÃ in house providing, la cognizione in*

*ordine allâ??azione di responsabilitÃ promossa nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo per i danni cagionati al patrimonio della societÃ spetta alla Corte dei conti**[24]**.* Come visto, tale principio rappresenta unâ??eccezione rispetto alla regola, anchâ??essa costantemente ribadita dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui la mera assunzione della qualitÃ di socio da parte dello Stato o di un ente pubblico non costituisce una ragione sufficiente ai fini della devoluzione dellâ??azione di responsabilitÃ alla giurisdizione contabile: si Ã¨ infatti osservato che, al di fuori delle ipotesi della societÃ in house e delle societÃ c.d. legali (quelle, cioÃ¨, attraverso le quali lâ??ente pubblico svolge unâ??attivitÃ amministrativa in forma privatistica), il danno subito dalla societÃ a causa della mala gestio degli amministratori o dei componenti dellâ??organo di controllo non Ã¨ qualificabile come danno erariale, inteso come pregiudizio arrecato direttamente allo Stato o allâ??ente pubblico che rivesta la qualitÃ di socio, dal momento che la distinta soggettivitÃ giuridica riconosciuta alle societÃ di capitali e lâ??autonomia patrimoniale di cui le stesse sono dotate rispetto ai loro soci escludono da un lato la possibilitÃ di riferire al patrimonio di questi ultimi il danno che lâ??illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio della societÃ , dallâ??altro la configurabilitÃ di un rapporto di servizio tra lâ??agente e lâ??ente titolare della partecipazione[25]. *La ratio*, secondo la Suprema Corte, *per cui tale principio viene ritenuto inoperante per le societÃ in house Ã¨ stata individuata nel fatto che esse costituiscono diretta espressione dellâ??Amministrazione che se ne avvale per lâ??autoproduzione di beni e servizi, rispetto alla quale si pongono alla stessa stregua di articolazioni organizzative interne, sicchÃ¨ la loro attivitÃ non Ã¨ rapportabile a quella di un soggetto privato dotato di unâ??autonoma soggettivitÃ giuridica, ma resta sostanzialmente imputabile allâ??Amministrazione di riferimento; i vincoli gerarchici cui sono assoggettati i loro organi nei confronti di questâ??ultima impediscono inoltre di considerarli, come gli altri amministratori delle societÃ a partecipazione pubblica, investiti di un mero munus privato, inerente ad un rapporto di natura negoziale instaurato con la societÃ , rendendo invece configurabile un vero e proprio rapporto di servizio, cosÃ¬ come accade per gli altri dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dallâ??ente pubblico: per tale motivo, si Ã¨ affermato che il pregiudizio derivante dalla condotta degli agenti, pur incidendo sul patrimonio della societÃ , formalmente separato da quello dellâ??ente titolare della partecipazione, rileva, sotto il profilo sostanziale, come danno al patrimonio di questâ??ultimo, con la conseguenza che la giurisdizione in ordine allâ??azione risarcitoria spetta alla Corte dei conti**[26]**.*

2.2 **Varie tipologie di affidamento in house**

In tema di societÃ in house, appare interessante un recente parere reso dalla Sezione regionale di controllo per il Venento della Corte dei conti[27] che, chiamata a pronunciarsi su uno specifico quesito posto da un Sindaco del veronese, ha colto lâ??occasione per operare un utile ed aggiornato chiarimento in merito alle varie tipologie di affidamento in house ammesse dallâ??ordinamento. Sulla scorta di tale parere della magistratura contabile, Ã¨ possibile affermare che, ad oggi, esistono le seguenti tipologie di affidamento in house: 1) **lâ??*in house* cd. frazionato o pluripartecipato** che si configura qualora il controllo sul soggetto affidatario Ã¨ esercitato anche da piÃ¹ amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ricorrendo le seguenti condizioni:*(I)* gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; *(II)* tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente unâ??influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; *(III)* la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti

aggiudicatori controllanti; 2) **lâ??*in house* cd. invertito o capovolto,** che si configura qualora il soggetto controllato, essendo a sua volta unâ??amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione al soggetto controllante; 3) **lâ??*in house* orizzontale,** che si configura qualora una persona giuridica controllata, che Ã¨ unâ??amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. In altri termini, lâ??amministrazione aggiudicatrice esercita un controllo analogo su due operatori economici distinti di cui uno affida un appalto allâ??altro; 4) **lâ??*in house* cd. a cascata o indiretto,** che si configura qualora il controllo Ã¨ esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dallâ??amministrazione aggiudicatrice o dallâ??ente aggiudicatore. In tal caso lâ??amministrazione aggiudicatrice, dunque, esercita il controllo analogo su un ente che a sua volta controlla lâ??organismo *in house* cui viene concesso lâ??affidamento diretto da parte dellâ??amministrazione.

2.3. **Conclusioni**

In base allâ??ordinamento di matrice civilistica, la cattiva gestione di una societÃ di capitali Ã¨ fonte di responsabilitÃ patrimoniale a carico dei relativi amministratori, responsabilitÃ che Ã¨ declinata in modo differente in ragione della diversa tipologia di soggetto potenzialmente danneggiabile, essendo gli amministratori responsabili civilmente del loro operato nei confronti della societÃ , dei creditori sociali, nonchÃ© dei singoli soci e dei terzi.

La responsabilitÃ *de qua* assume tratti peculiari sul versante, sostanziale e processuale, nellâ??ipotesi in cui la societÃ sia partecipata da un soggetto pubblico.

Con specifico riferimento allâ??individuazione dellâ??AutoritÃ Giudiziaria davanti alla quale far valere la responsabilitÃ degli amministratori della societÃ a partecipazione pubblica per i danni derivanti dagli atti di *mala gestio* dai medesimi commessi in pregiudizio del patrimonio sociale, la Corte di Cassazione ha pacificamente ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario, sul presupposto, avente rilievo dirimente, dellâ??inidoneitÃ della natura pubblica del socio a qualificare come erariale il danno provocato al patrimonio della societÃ dallâ??atto di *mala gestio* posto in essere dal suo amministratore: lo schermo societario, declinabile in termini di piena autonomia patrimoniale della societÃ rispetto ai soci, impedisce di imputare direttamente al patrimonio del singolo socio, benchÃ© pubblico, il danno arrecato al patrimonio sociale.

Il criterio di riparto della competenza giurisdizionale sugli atti di *mala gestio* forgiato, allâ??esito di una lunga elaborazione giurisprudenziale, dai Giudici di legittimitÃ Ã¨ stato, infine, recepito dal Testo unico delle societÃ a partecipazione pubblica, il quale, nel disciplinare, dal punto di vista processuale, la responsabilitÃ dei componenti degli organi amministrativi ha devoluto alla Corte dei conti la giurisdizione esclusivamente sulle azioni di responsabilitÃ nei confronti degli amministratori delle societÃ *in house*.

[1] Cfr. Corte cost. 4 marzo 2008, n. 46; 7 luglio 1988, n. 773; 30 dicembre 2017, n. 641; 11 luglio 1984, n. 189; 17 novembre 1982, n. 185; 10 luglio 1981, n. 129; 26 giugno 1970, n. 110; 5 aprile 1971, n. 68.

[2] Corte cost. 20 luglio 2018, n. 169

[3] Corte cost. n. 169/2018, cit

[4] Corte cost. n. 169/2018, cit

[5] Corte cost. n. 169/2018, cit

[6] Corte conti, Sez. I giur., 8 ottobre 1979, n. 61

[7] Corte conti, Sez. I giur., 15 maggio 1973, n. 39; 20 dicembre 1975, n. 108

[8] Sul punto ved. Michael Sciascia *Manuale di diritto processuale contabile*, GiuffrÃ¨, 2009; P. Santoro, *Lâ??illecito contabile* Maggioli 2006, F. Pasqualucci ed altri *Lâ??evoluzione della responsabilitÃ amministrativa*, Milano 2001

[9] Art. 52, c. 2, r.d. n. 1214/1934

[10] Art. 1, c. 1-*bis*, l. n. 20/1994

[11] Art. 1, c. 1-*quater*, l. n. 20/1994

[12] Cfr., *ex multis*, Cass. civ., SS.UU., 22 settembre 2014, n. 19891

[13] Cfr., *ex multis*, Cass. civ., S.U., 3 luglio 2009, n. 3165

[14] Sul punto ved. R. Mininno in Rivista Corte dei conti nÂ°04/2022 pagg. 69-82

[15] Cass. civ., SS.UU., 19 dicembre 2009, n. 26806

[16] Cass. civ., SS.UU., 9 luglio 2014, n. 15594

[17] Art. 12 Tusp secondo il quale *I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societÃ partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilitÃ previste dalla disciplina ordinaria delle societÃ di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli ammi-nistratori e dai dipendenti delle societÃ * in house*. Ã? devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2. 2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nellâ??esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione*.

[18] Corte conti, Sez. giur. reg. Piemonte, 17 maggio 2022, n. 129

[19] cfr. Cass., Sez. Un., 11/09/2019, n. 22712; 25/11/2013, n. 26283

[20] Cass. civ., S.U., 8 aprile 2022, n. 11452

[21] art.16 dlgs.n.50/2016

[22] Cass. civ., SS.UU., 10 marzo 2014, n. 5491

[23] Cfr. Cass. Civ. SS.UU. nÂ°26738/2021

[24] Cfr. Cass. Civ. SS.UU. ord. nÂ°614/2021. Nello stesso senso ved. *ex plurimis,* Cass. Civ. SS.UU. nÂ°16741/2019, 13/09/2018, n. 22409; 25/11/2013, n. 26283

[25] Cfr. Cass. Civ. SS. UU. nÂ°614/2021 cit.

[26] Cfr. Cass. Civ. SS. UU. nÂ°614/2021 cit.

[27] Corte dei conti, Sez. reg. controllo Veneto, parere nÂ°182/2021

Data di creazione
2023/05/03